

(N. 2447)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 8^a Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni e marina mercantile)
della Camera dei deputati nella seduta del 5 febbraio 1958 (V. Stampato n. 3220)*

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(MATTARELLA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(MEDICI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 14 FEBBRAIO 1958

Disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

DISEGNO DI LEGGE

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Norme di applicabilità).

Agli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si applicano, salvo quanto disposto dalla presente legge, le norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per il trattamento economico si osservano, per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

TITOLO I

STATO GIURIDICO

CAPO I. — AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI.

Art. 2.

(Limite massimo di età).

Il limite massimo di età per la partecipazione ai concorsi per l'accesso alle carriere esecutive del personale specializzato dei servizi telefonici è fissato in anni 30.

Art. 3.

(Valutabilità di titoli).

Nei concorsi per esami e per titoli per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico si tiene conto, come titolo valutabile, della idoneità conseguita nella scuola di telegrafia e telefonia presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 4.

(Assunzione invalidi e mutilati di guerra e assimilati).

Le disposizioni dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, si applicano anche al personale delle carriere ausiliarie, eccezione fatta per quello dei ruoli degli agenti di esercizio e degli agenti tecnici.

Art. 5.

(Riserva di posti nei concorsi).

Ferme restando le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nei concorsi per l'ammissione alle carriere del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni può essere riservata al personale degli uffici locali ed agenzie postali e telegrafiche un'aliquota di posti non superiore al ventesimo dei posti messi a concorso per l'accesso alle carriere direttive del personale amministrativo, al decimo per le carriere di concetto ed al quinto per le carriere esecutive.

Nei confronti di coloro che hanno titolo alle riserve anzidette si prescinde dal limite massimo di età.

CAPO II. — DOVERI.

Art. 6.

(Orario d'obbligo del personale addetto alla commutazione telefonica).

L'orario giornaliero di servizio del personale addetto alla commutazione telefonica interurbana ed internazionale è stabilito in sei ore, anche non continuative, salva l'applicazione dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7.

(Orario d'obbligo).

L'orario giornaliero di servizio del personale delle carriere ausiliarie degli agenti di

esercizio e degli agenti tecnici è stabilito in sette ore anche non continuative, salva l'applicazione dell'articolo 35, terzo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 8.

(Corsi di addestramento).

Gli impiegati della qualifica iniziale delle carriere ausiliarie degli agenti di esercizio e degli agenti tecnici sono tenuti a frequentare i corsi di addestramento professionale istituiti dall'Amministrazione.

Art. 9.

(Corsi pratici di istruzione per i servizi telefonici).

L'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni può istituire corsi pratici di istruzione per allievi telefonisti e per allievi meccanici, presso i servizi telefonici, per un numero di posti non superiore al cinque per cento della dotazione organica stabilita per i ruoli delle carriere esecutive del personale specializzato dei servizi telefonici, delle stazioni amplificatrici, dei ponti radio e delle officine telefoniche.

Possono essere ammessi ai corsi predetti coloro che abbiano un'età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni ventidue.

Per l'ammissione ai corsi stessi è altresì necessario il possesso dei requisiti prescritti per l'accesso ai ruoli delle carriere esecutive, previo esito favorevole di visita medica, schermografica e psicotecnica.

L'ammissione è disposta secondo l'ordine di una graduatoria distinta per provincie, compilata da apposita commissione nominata dal Ministro, in base alla valutazione dei titoli posseduti.

I corsi di cui al presente articolo hanno la durata di un anno; al termine di essi l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni, su rapporto motivato dei capi degli ispettorati telefonici di zona, e previo esame teorico-pratico, rilascia un attestato di idoneità.

Art. 10.

(Condizione giuridica degli allievi).

Coloro che abbiano conseguito l'attestato di idoneità possono essere ammessi ad un corso di perfezionamento della durata massima di un anno.

Gli allievi possono essere dimessi dai corsi anche prima del termine per motivi disciplinari, per inidoneità o per scarso profitto.

Agli allievi ammessi ai corsi di istruzione e a quelli di perfezionamento è assegnata dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni una borsa di studio, il cui ammontare è stabilito dal Ministro, sentito il Consiglio di amministrazione.

Gli allievi non possono essere applicati in mansioni proprie del personale d'esercizio, nè di quello addetto agli uffici amministrativi e tecnici.

L'idoneità nei corsi di istruzione e la frequenza di quelli di perfezionamento possono essere valutate come titolo nei concorsi per titoli ed esami di accesso alle carriere esecutive dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

CAPO III. — RAPPORTO INFORMATIVO.

Art. 11.

(Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere direttive dell'amministrazione centrale e per i capi degli uffici periferici).

Il rapporto informativo di cui all'articolo 42 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è compilato:

a) per gli impiegati dell'amministrazione centrale con qualifica di ispettore generale, di direttore di divisione e di direttore di sezione o equiparata, dall'impiegato da cui essi direttamente dipendono;

b) per gli impiegati dell'amministrazione centrale con qualifica inferiore a direttore di sezione o equiparata, dal direttore di divisione da cui dipendono;

c) per gli impiegati con funzioni di direttore provinciale e di direttore di circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche, dal capo

del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

d) per gli impiegati con funzioni di direttore di centro automezzi e di direttore di sezione lavori, dal capo del servizio centrale competente;

e) per gli impiegati con funzioni di capo di ispettorato di zona dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici dal direttore dell'Azienda stessa.

Il giudizio complessivo è espresso, per gli impiegati di cui alle lettere a), c) ed e) del precedente comma, dal Consiglio di amministrazione, per gli impiegati previsti dalla lettera b) dal capo servizio principale o dall'ispettore generale da cui essi dipendono, e per gli impiegati previsti dalla lettera d) dal direttore generale di amministrazione.

Art. 12.

(Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere di concetto dell'amministrazione centrale).

Per gli impiegati delle carriere di concetto con qualifica non inferiore a segretario principale o equiparata, in servizio presso l'amministrazione centrale, il rapporto informativo è compilato dal direttore di divisione da cui dipendono; il giudizio complessivo è espresso dal capo servizio principale o dall'ispettore generale preposto al servizio cui sono applicati per gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli impiegati dalla medesima dipendenti.

Per gli impiegati delle carriere di concetto con qualifica inferiore a segretario principale o equiparata, il rapporto informativo è compilato dal direttore di sezione, il giudizio complessivo è formulato dal direttore di divisione.

Art. 13.

(Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere di concetto dell'amministrazione periferica).

Per gli impiegati delle carriere di concetto con qualifica non inferiore a segretario prin-

cipale o equiparata, in servizio presso l'amministrazione periferica, il rapporto informativo è compilato dal capo dell'ufficio periferico; il giudizio complessivo è formulato dal competente capo del personale.

Il rapporto informativo per gli impiegati delle carriere di concetto con qualifica inferiore a quella di segretario principale od equiparata, in servizio presso l'amministrazione periferica, è compilato dal capo dell'ufficio da cui direttamente dipendono; il giudizio complessivo è formulato dal capo dell'amministrazione periferica ovvero, nel caso che il rapporto informativo sia stato compilato da questo ultimo, dal competente capo del personale.

Art. 14.

(Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere esecutive)

Per gli impiegati delle carriere esecutive il rapporto informativo è compilato dal direttore di sezione, dal capo del reparto, dal capo dello ufficio telefonico interurbano, dal capo dello ufficio tecnico telefonico di zona, secondo le rispettive competenze. Il giudizio complessivo è formulato dal direttore di divisione o dal capo dell'amministrazione periferica.

Per gli impiegati alle dirette dipendenze del capo dell'amministrazione periferica il rapporto informativo è dal medesimo compilato; il giudizio complessivo è formulato dal competente capo del personale.

Art. 15.

(Rapporto informativo e giudizio complessivo per il personale delle carriere ausiliarie).

Per gli impiegati appartenenti alle carriere ausiliarie, il rapporto è compilato dall'impiegato da cui essi direttamente dipendono.

Il giudizio complessivo è espresso dal direttore di sezione o dal capo dell'ufficio periferico anche nel caso in cui il rapporto sia stato da lui stesso compilato.

CAPO IV. — SANZIONI DISCIPLINARI.

Art. 16.
(*Censura*).

Ai direttori provinciali ed ai direttori dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche la censura è inflitta dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; ai capi degli ispettorati telefonici di zona, dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici; ai direttori di centri regionali automezzi e ai direttori di sezione lavori, dal capo del servizio centrale competente.

Art. 17.
(*Sanzioni pecuniarie*).

Per lievi mancanze, per le quali non si ritenga applicabile la censura, agli impiegati delle carriere esecutive ed ausiliarie possono essere inflitte dal superiore diretto pene pecuniarie di importo da lire 25 a lire 200.

Per le pene pecuniarie superiori alle lire 100 è ammesso ricorso al capo dell'ufficio periferico da cui l'impiegato dipende ovvero, per gli impiegati dell'amministrazione centrale, al competente capo del personale.

Quando la pena pecuniaria sia stata inflitta dal capo dell'ufficio periferico o dal capo del personale il ricorso è prodotto al direttore generale o al direttore della Azienda di Stato per i servizi telefonici per gli impiegati da essa dipendenti.

Delle pene pecuniarie non si fa menzione nello stato matricolare.

CAPO V. — DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE ESECUTIVO ED AUSILIARIO.

Art. 18.
(*Uniforme*).

L'Amministrazione fornisce a proprio carico i capi di vestiario al personale postale, telegrafico e telefonico, che in servizio ha l'obbligo di indossare l'uniforme o particolari indumenti protettivi in rapporto alle speciali mansioni disimpegnate.

CAPO VI. — VALUTAZIONE DEI SERVIZI

Art. 19.
(*Riconoscimento di servizio ai fini di quiescenza*).

In caso di passaggio, senza soluzione di continuità, del personale degli uffici locali ed agenzie nei ruoli organici dei dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni o di altre Amministrazioni dello Stato, o viceversa, si applica, per il trattamento di quiescenza e per la ripartizione del conseguente onere, in relazione ai servizi prestati con iscrizione al Fondo istituito presso l'Istituto dei postelegrafonici e per quelli prestati come impiegato dello Stato, la norma dell'articolo 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, e successive modificazioni.

Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al precedente comma, per i direttori di ufficio locale ed i titolari di agenzia che si siano avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 112, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, il servizio riscattato a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza istituito presso lo Istituto dei postelegrafonici si considera come prestato con iscrizione al Fondo stesso.

Per i direttori di ufficio locale ed i titolari di agenzia che non si siano avvalsi della facoltà prevista dal secondo comma dell'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, ai fini dell'applicazione del precedente comma primo, il servizio prestato in qualità di ricevitore a decorrere dal 1° luglio 1936, può essere riscattato in base alle disposizioni vigenti in materia per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 20.
(*Valutazione del servizio di salariato*).

Agli operai permanenti o temporanei dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, che abbiano ottenuto o ottengano la nomina o il passaggio nei ruoli organici previsti dalle tabelle di cui agli allegati I e II alla

presente legge, si applicano le disposizioni degli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20.

CAPO VII. — ORGANI COLLEGIALI.

Art. 21.

(Consiglio e Commissioni di disciplina).

Salvo quanto previsto in materia disciplinare dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, rimangono ferme le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, e modificato dall'articolo 4 del regio decreto 5 gennaio 1928, n. 10, concernente il Consiglio centrale e il Consiglio provinciale di disciplina.

I giudizi disciplinari relativi al personale telefonico sono formulati da apposita Commissione centrale costituita presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presieduta dal direttore dell'Azienda stessa e composta di due impiegati con qualifica di ispettore generale appartenenti all'Azienda medesima.

Art. 22.

(Consiglio di amministrazione).

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni ed è così composto:

- a) dal Sottosegretario di Stato che lo presiede in caso di assenza del Ministro;
- b) dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;
- c) dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni;
- d) dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
- e) da due funzionari scelti dal Ministro fra il personale del Ministero delle poste e telecomunicazioni;
- f) da due funzionari del Ministero del tesoro;

g) da un rappresentante dell'Avvocatura dello Stato di grado non inferiore a vice-avvocato dello Stato;

h) dal presidente della Commissione centrale per gli uffici locali;

i) dal presidente dell'Istituto postelegrafonici;

l) da tre rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni;

m) da un rappresentante del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

I quattro rappresentanti del personale sono eletti a scrutinio diretto e segreto secondo le norme del regolamento che sono approvate con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

I componenti il Consiglio di amministrazioni di cui alle lettere e), f), g), l), m) durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

TITOLO II.

ORDINAMENTO DELLE CARRIERE

CAPO I. — TABELLE ORGANICHE.

Art. 23.

(Ruoli organici e trattamento economico).

Le tabelle organiche degli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, e 11 gennaio 1957, n. 363, sono sostituite dalle tabelle organiche di cui agli allegati I e II alla presente legge.

I coefficienti di cui alle tabelle degli allegati I e II alla presente legge sostituiscono quelli stabiliti dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

La tabella del premio di maggiore produzione allegata alla legge 8 agosto 1957, numero 776, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato IV alla presente legge.

CAPO II. — CARRIERE DIRETTIVE.

Art. 24.

(Attribuzioni del direttore generale di amministrazione).

Le attribuzioni del direttore generale di amministrazione sono quelle stabilite dal regio decreto 23 aprile 1925, n. 520, e dal regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, e successive modificazioni.

Art. 25.

(Attribuzioni dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni).

Le attribuzioni dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni sono stabilite dallo articolo 3 del decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 432, e dell'articolo 1 della legge 29 aprile 1950, n. 229.

Art. 26

(Attribuzioni dei capi servizio principali e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).

I capi servizio principali esercitano le funzioni che ad essi sono direttamente attribuite da leggi e regolamenti; provvedono nella materia ad essi delegata dal direttore generale di amministrazione e lo coadiuvano nello svolgimento dell'azione amministrativa; propongono al direttore generale di amministrazione i provvedimenti di carattere generale nelle materie di competenza degli uffici da essi diretti, predispongono gli elementi per la relazione al Parlamento sul bilancio preventivo; dirigono e coordinano l'attività dei dipendenti uffici, assicurandone la legalità, l'imparzialità e la rispondenza al pubblico interesse; promuovono la migliore organizzazione ed il perfezionamento dei servizi, provvedono direttamente agli atti vincolati di competenza dell'amministrazione centrale e dispongono per quelli dovuti da organi inferiori qualora siano stati da questi indebitamente omessi e non sia all'uopo previsto dalla legge l'intervento di altri organi amministrativi.

Il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici esercita le funzioni attribuitegli dal regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, e successive modificazioni, e coordina, ai fini previsti dal precedente comma, l'attività degli ispettori generali dell'Azienda medesima.

Art. 27.

(Attribuzioni del personale delle carriere direttive preposto agli uffici periferici).

Gli impiegati delle carriere direttive preposti agli uffici periferici sovrintendono alla organizzazione ed all'esercizio dei servizi secondo la competenza ad essi attribuita dalla legge o per delega degli organi superiori.

Art. 28.

(Attribuzioni del personale direttivo con funzioni ispettive).

Gli impiegati delle carriere direttive con funzioni ispettive esercitano le attribuzioni che sono ad essi demandate dalle norme sul servizio di ispezione.

Le disposizioni relative agli ispettori generali, contenute nell'articolo 156 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano agli ispettori generali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 29.

(Titolo di studio per l'accesso alle carriere direttive).

Per l'accesso alle carriere direttive è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per le carriere direttive del personale amministrativo, diploma di laurea rilasciato dalle facoltà di giurisprudenza, economia e commercio, scienze economiche e marittime, scienze politiche, politiche sociali, politiche amministrative, scienze statistiche, scienze coloniali;

b) per la carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni, diploma di lau-

rea in ingegneria industriale, sottosezione meccanica o elettrotecnica, diploma di laurea in chimica, in fisica;

c) per la carriera direttiva del personale tecnico delle costruzioni e degli impianti tecnologici, diploma di laurea in ingegneria civile, sottosezione edile, diploma di laurea in ingegneria industriale sottosezione meccanica, in architettura;

d) per la carriera direttiva del personale tecnico dei trasporti, diploma di laurea in ingegneria civile sottosezione trasporti, in ingegneria industriale sottosezione meccanica;

e) per la carriera direttiva del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, diploma di laurea in ingegneria industriale sottosezione elettrotecnica.

Possono accedere alle carriere direttive di cui alle lettere b) ed e) i laureati in ingegneria industriale di altro tipo purchè muniti del diploma di specializzazione in materia di telecomunicazioni.

L'amministrazione può stabilire, con il decreto che indice il concorso, le aliquote di posti da conferire ai candidati forniti di determinati specifici titoli di studio tra quelli suddetti.

Art. 30.

(Nomina dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni e del direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).

L'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni e il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 31.

(Nomina del capo servizio principale).

I capi servizio principali amministrativi sono nominati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentito il Consiglio di amministrazione, tra gli ispettori generali della carriera direttiva del personale amministrativo.

I capi servizio principali tecnici sono nominati con le modalità stabilite dal precedente

comma, tra gli ispettori generali di cui alle tabelle C, D e E dell'allegato I alla presente legge.

Art. 32.

(Carriera del personale insegnante dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni).

La carriera degli insegnanti e degli assistenti della Scuola superiore di telegrafia e telefonia rimane disciplinata dal regio decreto 19 agosto 1923, n. 2483, modificato dalla legge 5 giugno 1954, n. 317.

CAPO III. — CARRIERE DI CONCETTO.

Art. 33.

(Attribuzioni della carriera di concetto dei direttori e degli ispettori di ragioneria).

Gli impiegati della carriera di concetto di cui alla tabella F dell'allegato I alla presente legge, svolgono funzioni che comportano dirigenza di uffici e reparti contabili; dirigenza, gestione e controllo di uffici principali; incarichi di ispezione contabile e di aiuto nella dirigenza di uffici e reparti nonché di collaborazione amministrativa contabile.

Gli impiegati delle carriere di concetto di cui alle tabelle G, H, I dell'allegato I svolgono funzioni di collaborazione amministrativa e di carattere contabile e tecnico, connesse con servizi postali e telegrafici.

Gli impiegati delle carriere di concetto di cui alle tabelle D ed E dell'allegato II svolgono funzioni che comportano dirigenza e gestione di uffici interurbani e di uffici tecnici; svolgono altresì funzioni di collaborazione amministrativa e di carattere contabile e tecnico, connesse con i servizi telefonici.

Le funzioni anzidette saranno specificate ed assegnate ai diversi ruoli e qualifiche con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo parere del Consiglio di amministrazione.

Tale decreto è soggetto alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 34.

(Titolo di studio per l'accesso alle carriere di concetto).

Per l'accesso alle carriere di concetto è prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per le carriere di concetto del personale amministrativo contabile, diploma di maturità classica, di maturità scientifica, di ragioniere o perito commerciale, di abilitazione magistrale;

b) per le carriere di concetto dei periti industriali, diploma di perito industriale — edile, meccanico, elettrotecnico, elettronico, elettromeccanico, radiotecnico, chimico — e di maturità scientifica;

c) per le carriere di concetto dei geometri, diploma di geometra e di liceo artistico, ramo architettura;

d) per la carriera di concetto del personale tecnico dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, diploma di perito industriale elettrotecnico, elettronico, elettromeccanico e radiotecnico, e diploma di maturità scientifica.

L'Amministrazione può stabilire, con il decreto che indice il concorso, le aliquote di posti da conferire ai candidati forniti di specifici titoli di studio tra quelli suddetti.

Art. 35.

(Accesso alla carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria ed equiparati — Promozioni).

I posti disponibili nella qualifica di direttore principale e ispettore di ragioneria ed equiparata sono conferiti mediante concorso al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati del ruolo organico della carriera di concetto del personale amministrativo contabile che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, abbiano compiuto complessivamente nove anni di servizio effettivo nella carriera di appartenenza.

Il concorso previsto dal precedente comma consta di tre prove scritte e di una prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno

otto decimi nelle prove scritte e non meno di sette decimi in ciascuna di esse. La prova orale non s'intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto decimi.

L'ammissione al concorso è subordinata al giudizio favorevole del Consiglio di amministrazione.

Le promozioni alla qualifica di primo direttore capo e ispettore superiore di ragioneria ed equiparata, di direttore capo e ispettore capo di ragioneria ed equiparata, sono conferite con l'osservanza delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernenti le promozioni rispettivamente a segretario capo e a segretario principale.

Art. 36.

(Maggiorazione del premio di maggiore produzione).

Ai primi direttori capi e agli ispettori superiori di ragioneria o equiparati di cui alla tabella *F* dell'allegato I alla presente legge, è concessa, dopo tre anni di permanenza in tale qualifica, senza demerito, una maggiorazione del 50 per cento sull'importo del premio di maggiore produzione relativo alla qualifica medesima.

CAPO IV. — CARRIERE ESECUTIVE.

Art. 37.

(Attribuzioni del personale delle carriere esecutive).

Gli impiegati della carriera esecutiva dei capi di ufficio di cui alla tabella *L* dell'allegato I svolgono funzioni che comportano dirigenza, gestione e controllo di uffici principali di minore importanza; di coadiuvanza nella dirigenza di uffici e reparti, nonchè di collaborazione amministrativa contabile.

I capi ufficio, i capi radiotelegrafisti o capi radioelettrocisti, i capi tecnici, i capi officina, gli assistenti e i capiturno di commutazione, i capi centrale di cui alle tabelle *M*, *N*, *O* e *P*, dell'allegato I e *F* e *G* dell'allegato II svolgono funzioni di piccola dirigenza e di aiuto dirigenza negli uffici esecutivi postali e tele-

grafici, negli uffici telefonici interurbani, nelle stazioni radiotelegrafiche, telefoniche e radioelettriche, nelle officine postelegrafiche e telefoniche, nelle officine di posta pneumatica urbana.

Il personale esecutivo svolge le seguenti mansioni:

quello di esercizio: di sportello, di trasmissione ricezione telegrafica, di movimento postale e di collaborazione contabile;

quello radiotelegrafista e radioelettricista: di operatore, di meccanico e di collaborazione tecnica;

quello delle officine telegrafiche e di posta pneumatica urbana: di meccanico e di collaborazione tecnica;

quello dei servizi telefonici: di commutazione telefonica, di sportello e di collaborazione contabile;

quello delle stazioni amplificatrici, dei ponti radio e delle officine telefoniche: di operatore, di meccanico, di elettricista e di radioelettricista e di collaborazione tecnica;

quello di archivio: di archivio, di protocollo, di registrazione e di copia anche con l'utilizzazione di macchine.

Le funzioni anzidette saranno specificate ed assegnate ai diversi ruoli e qualifiche con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni previo parere del Consiglio di amministrazione.

Tale decreto è soggetto alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 38.

(Titolo di studio per l'accesso alle carriere esecutive).

Per l'accesso alle carriere esecutive e prescritto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) per le carriere degli operatori di esercizio e del personale specializzato dei servizi telefonici: diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

b) per le carriere degli operatori delle stazioni radio, delle officine postelegrafiche e di posta pneumatica urbana e del personale specializzato delle stazioni amplificatrici, ponti

radio e officine telefoniche: diploma di licenza di scuola tecnica o di scuola secondaria di avviamento professionale.

Art. 39.

(Concorsi per l'ammissione alle carriere del personale esecutivo ed ausiliario).

I concorsi per l'accesso alle carriere esecutive e del personale ausiliario possono essere effettuati anche limitatamente agli uffici aventi sede in determinate regioni o provincie e tutti i cittadini possono parteciparvi.

I vincitori non possono conseguire trasferimenti a domanda dalla sede di servizio cui sono stati assegnati, se non siano trascorsi almeno tre anni dalla data di assunzione.

Art. 40.

(Promozioni alle qualifiche di ufficiale di 2ª e 1ª classe ed equiparate).

La promozione alle qualifiche di ufficiale di seconda classe ed equiparate si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio di anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi gli ufficiali di terza classe ed equiparati dello stesso ruolo che abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio in questa ultima qualifica.

La promozione alle qualifiche di ufficiale di prima classe ed equiparate è conferita mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito.

Art. 41.

(Norme sullo scrutinio per anzianità congiunta al merito).

Le promozioni mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito sono conferite, previo parere del Consiglio di amministrazione, nel limite dei posti disponibili, agli impiegati della qualifica immediatamente inferiore nello ordine risultante dal ruolo di anzianità.

Non possono essere ammessi allo scrutinio per anzianità congiunta al merito gli impiegati che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono ».

Art. 42.

(Promozione alla qualifica di capo ufficio principale e di capo ufficio ed equiparati).

La promozione a capo ufficio principale si consegue mediante concorso di merito distinto al quale sono ammessi gli impiegati della carriera esecutiva degli operatori di esercizio che abbiano maturato alla data del relativo bando di concorso quattro anni di anzianità nella carriera di appartenenza.

La promozione a capo ufficio, a capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, a capo tecnico, a capo officina, ad assistente di commutazione e equiparata ed a capo centrale ed equiparata si consegue mediante:

1) concorso per esami nel limite di un quarto dei posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che, alla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso, abbiano compiuto otto anni di effettivo servizio nella carriera di appartenenza. La frazione di posto superiore alla metà si computa come posto intero; ove in base a tale ripartizione non sia possibile assegnare almeno un posto al concorso, tutti i posti disponibili sono conferiti ai sensi del successivo numero 2);

2) scrutinio per merito comparativo, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi a partecipare gli impiegati dello stesso ruolo che rivestono la qualifica di ufficiale di 1^a classe ed equiparata e che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto in tale qualifica cinque anni di servizio effettivo.

Per gli impiegati provenienti dai sottufficiali delle Forze armate, nominati all'impiego civile in base alle norme vigenti, l'anzianità di servizio di cui al n. 1) del precedente comma è ridotta di quattro anni.

Il concorso e lo scrutinio previsti dal presente articolo si effettuano con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 187 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 43.

(Promozione alla qualifica di capo ufficio superiore di 1^a classe ed equiparata).

La promozione a capo ufficio superiore nonché quella a capo ufficio di 1^a classe, a capo radiotelegrafista o capo radioelettricista di 1^a classe, a capo tecnico di 1^a classe, a capo officina di 1^a classe, a capo turno di commutazione ed equiparata e a capo centrale di 1^a classe è conferita mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli impiegati che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

Art. 44.

(Valutazione del servizio di commutazione).

I periodi di servizio prestati alla commutazione telefonica posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in qualità di operatore, di assistente o di capo turno da parte del personale femminile appartenente al ruolo organico di cui alla tabella F dell'allegato II sono maggiorati, in ragione di un terzo della loro effettiva durata, ai fini del trattamento di quiescenza, dopo che il personale medesimo abbia compiuto venti anni di effettivo servizio.

Ai fini del computo della maggiorazione suddetta l'assegnazione e la dimissione del personale dalle anzidette mansioni è disposta mediante ordinanza del competente capo dello Ispettorato di zona, sentito il direttore della Azienda di Stato per i servizi telefonici. La ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione ed è inserita nello stato matricolare degli interessati.

CAPO V. — CARRIERE AUSILIARIE.

Art. 45.

(Mansioni del personale ausiliario).

Gli agenti di esercizio sono addetti alla raccolta, trasporto, scambio e recapito degli effetti postali ed alle operazioni interne inerenti ai

detti servizi ed a quelli di bancoposta e telegrafici; svolgono altresì mansioni di sorveglianza sul personale della carriera ausiliaria; gli agenti tecnici delle telecomunicazioni e dei servizi telefonici sono addetti alla costruzione e manutenzione degli impianti di telecomunicazioni, con il compito anche di eseguire elementari misurazioni elettriche, perizie e contabilità in relazione ai servizi tecnici loro attribuiti; quelli dei trasporti attendono alla conduzione degli automezzi, con il compito di raccogliere, trasportare e consegnare gli effetti postali.

Gli agenti tecnici dei servizi telefonici svolgono i compiti di cui al primo comma anche con la conduzione di automezzi.

Le mansioni anzidette saranno specificate e assegnate ai diversi ruoli e qualifiche con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni previo parere del Consiglio di amministrazione.

Tale decreto è soggetto alla registrazione della Corte dei conti.

Art. 46.

(Mansioni dei fattorini).

I fattorini sono addetti al servizio di recapito dei telegrammi, degli espressi e degli avvisi telefonici.

I fattorini possono essere anche applicati al servizio di recapito della corrispondenza.

Art. 47.

(Accesso alla qualifica iniziale della carriera del personale ausiliario).

Per l'ammissione ai concorsi per la nomina alla qualifica iniziale della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio il limite massimo di età è stabilito in anni 23.

L'Amministrazione ha facoltà di riservare un'aliquota dei posti messi a concorso per lo accesso alle carriere del personale ausiliario, non superiore al 20 per cento, in favore dei figli di dipendenti o di ex dipendenti dell'Amministrazione medesima.

Art. 48.

(Promozione alla qualifica di agente di esercizio di 4^a, 2^a e 1^a classe ed equiparate).

La promozione alle qualifiche di agente di esercizio di 4^a, 2^a e 1^a classe e di agente tecnico di 4^a, 2^a e 1^a classe è conferita per anzianità congiunta al merito con la osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 41.

Art. 49.

(Promozioni alla qualifica di agente di esercizio di 3^a classe ed equiparata).

La promozione alla qualifica di agente di esercizio di 3^a classe e di agente tecnico di 3^a classe è conferita, a ruolo aperto, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, mediante scrutinio per anzianità congiunta al merito al quale sono ammessi gli agenti che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto un anno di servizio effettivo.

Art. 50.

(Promozione alla qualifica di agente di esercizio superiore ed equiparata).

La promozione alla qualifica di agente di esercizio superiore e di agente tecnico superiore è conferita, a scelta, agli impiegati dello stesso ruolo, che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto nella qualifica immediatamente inferiore tre anni di servizio effettivo.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO I. — DISPOSIZIONI FINALI.

Art. 51.

(Conferimento di funzioni superiori).

L'incarico di funzioni proprie della qualifica superiore è attribuito dalle stesse autorità competenti a deliberare circa la promozione alla qualifica di cui si tratta.

Ai fini del conferimento dell'incarico, dovrà tenersi conto dell'ordine della graduatoria, oltre il numero dei promossi, formata per le più recenti promozioni di qualifica.

Al dipendente, incaricato dell'esercizio di funzioni proprie della qualifica superiore, compete, dopo i primi tre mesi e fino alla durata dell'incarico, lo stesso trattamento economico che gli sarebbe spettato qualora fosse stato promosso alla qualifica superiore. La differenza tra gli stipendi, peraltro, viene considerata come indennità non pensionabile.

Art. 52.

(Ruoli aggiunti).

In sostituzione dei ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive modificazioni, sono istituiti ruoli aggiunti che comprendono le qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici secondo le norme contenute negli articoli 344 e successivi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il personale dei ruoli speciali transitori è inquadrato nei ruoli aggiunti delle corrispondenti carriere con riferimento al titolo di studio ed alle mansioni esercitate.

All'esame per la progressione nelle carriere esecutive sono ammessi anche gli impiegati dei corrispondenti ruoli aggiunti in relazione alla qualifica rivestita, i quali, alla data di pubblicazione del decreto che indice l'esame, abbiano compiuto nei ruoli aggiunti o nei ruoli speciali transitori la stessa anzianità di servizio richiesta agli impiegati dei ruoli organici.

Art. 53.

(Norma particolare per i portalettere e i ricevitori).

I portalettere e i ricevitori effettivi, con almeno due anni di servizio, e i portalettere ed i ricevitori provvisori con almeno tre anni di servizio, addetti a zone rurali urbanizzate, possono, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla urbanizzazione medesima o entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge per coloro che sono addetti a zone già urbanizzate, conseguire la nomina alla qualifica di agente di esercizio di 4^a classe, semprechè siano in possesso dei requisiti prescritti per l'accesso in carriera, ad eccezione di quello dell'età, e siano riconosciuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione.

Per i portalettere e i ricevitori effettivi il servizio reso in qualità di provvisori è valutato in ragione di tre quarti ai fini del raggiungimento dell'anzianità prescritta dal precedente comma.

In relazione al numero delle zone urbanizzate viene aumentato l'organico della qualifica iniziale del ruolo organico degli agenti di esercizio e corrispondentemente diminuito il ruolo dei portalettere.

Art. 54.

(Assunzione di personale straordinario).

Per esigenze di servizio di carattere eccezionale nella ricorrenza delle feste natalizie e pasquali e durante i mesi di luglio e agosto l'Amministrazione può procedere ad assunzioni di personale straordinario per mansioni esecutive ed ausiliarie.

Tale personale può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo non superiore a due mesi e cessa di diritto dal servizio al compimento di tale periodo.

Al personale assunto ai sensi del primo comma compete per le giornate di effettivo servizio il trattamento economico iniziale previsto per gli impiegati non di ruolo di 3^a e 4^a categoria.

Il servizio prestato in qualità di impiegato provvisorio può essere valutato come titolo nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso alle carriere esecutive e per l'accesso alle carriere ausiliarie.

Art. 55.

(Organici del personale salariato).

Le tabelle organiche del personale salariato del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni allegate al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, sono sostituite dalle tabelle organiche di cui all'allegato III alla presente legge.

CAPO II. — DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 56.

(Ricostruzione della carriera).

Fermi restando i provvedimenti adottati in sede di prima applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1954, n. 128, la ricostruzione della carriera di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504, modificato in sede di ratifica con legge 11 aprile 1953, n. 328, è estesa al personale ivi previsto che si trovava alle dipendenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici alla data del 1° giugno 1948 e che non venne inquadrato nei ruoli alla data anzidetta in applicazione del citato decreto legislativo 22 marzo 1948, n. 504.

Art. 57.

(Indennità speciale).

Il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nonchè gli ispettori generali nominati capi servizio principali conservano a titolo di assegno *ad personam* la eventuale differenza tra il trattamento economico goduto in base all'articolo 4 della legge 29 aprile 1950, n. 229, e quello spettante in applicazione della presente legge.

Gli ispettori generali che fruiscono dell'indennità speciale prevista dallo stesso articolo 4 della legge 29 aprile 1950, n. 229, la conservano *ad personam* fino a quando permangono nella qualifica.

Gli assegni *ad personam* derivanti dall'applicazione dei precedenti commi non sono pensionabili e vengono riassorbiti con gli aumenti di stipendio conseguenti a promozioni o scatti periodici.

Art. 58.

(Sistemazione di particolari situazioni nelle carriere direttive).

Gli impiegati del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni che, anteriormente alla data da cui ha effetto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, rivestivano il grado XI dei ruoli direttivi ammini-

strativi o il grado X del ruolo degli ingegneri specializzati o del ruolo direttivo tecnico sono inquadrati, con effetto dalla stessa data, rispettivamente nelle qualifiche equiparate a quella di consigliere di 3^a classe dei ruoli direttivi amministrativi ed a quella di consigliere di 2^a classe del ruolo degli ingegneri specializzati o del ruolo direttivo tecnico, conservando a tutti gli effetti l'anzianità posseduta nei gradi di provenienza.

In applicazione delle disposizioni di cui al precedente comma, le promozioni conferite ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sono valide a tutti gli effetti.

Nei confronti degli impiegati nominati nei ruoli del personale direttivo posteriormente al 30 giugno 1956, l'inquadramento di cui al precedente primo comma ha effetto dalla data della nomina.

Art. 59.

(Posti in soprannumero).

Nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni sono istituiti cinque posti in soprannumero di ispettore generale. In corrispondenza di tale soprannumero sono mantenuti vacanti altrettanti posti nella qualifica iniziale.

L'assorbimento dei posti in soprannumero di cui al precedente comma è effettuato a partire dal 31 dicembre 1960 in ragione di un terzo delle vacanze che si verificano nella qualifica di ispettore generale delle telecomunicazioni, computandosi per posto intero la frazione di posto superiore alla metà.

Art. 60.

(Modalità di conferimento delle promozioni a direttore di divisione).

La metà dell'incremento dei posti derivante con effetto dal 1° luglio 1958 dall'attuazione della tabella B dell'allegato I e la metà di quelli derivanti dall'attuazione della tabella C del medesimo allegato alla presente legge nella qualifica di direttore di divisione sono conferite secondo le aliquote previste dall'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Pre-

sidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, mediante scrutinio per merito comparativo e mediante concorso speciale per esame rispettivamente da effettuarsi e da bandirsi entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge. I periodi di anzianità nella qualifica previsti dallo stesso articolo 166 vanno riferiti alla data del 31 dicembre 1957 e si prescindono dal requisito di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive modificazioni.

Il concorso speciale per esame, di cui al precedente comma, si intende espletato alla stessa data dello scrutinio per merito comparativo.

Art. 61.

(Inquadramento del personale direttivo proveniente dall'ex Ministero dell'Africa Italiana).

Nella prima attuazione del ruolo organico della carriera direttiva del personale delle costruzioni e degli impianti tecnologici di cui alla tabella D dell'allegato I alla presente legge, il personale in servizio da almeno tre anni presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, proveniente dall'ex Ministero dell'Africa italiana, anche a contratto tipo, in relazione alle mansioni svolte nell'ultimo biennio ed in possesso dei requisiti richiesti per l'appartenenza al ruolo predetto, può, a domanda, essere inquadrato nella qualifica corrispondente al grado di equiparazione posseduto, conservando, anche ai fini della carriera, l'anzianità nel grado di equiparazione posseduta.

Art. 62.

(Riserva di posti per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico e titolo di studio per l'ammissione ai concorsi per la qualifica iniziale di tali carriere).

Nei primi concorsi per l'accesso alle carriere direttive di cui alle tabelle C), D) ed E) dell'allegato I alla presente legge, l'Amministrazione deve riservare la metà dei posti che risultano disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge:

1) ai laureati in ingegneria o in fisica o in chimica o in matematica e fisica o in

architettura ai quali sia stata affidato un incarico di studi nell'Amministrazione medesima, ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e dell'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 o a qualsiasi altro titolo;

2) ai laureati tecnici provvisti di diploma di laurea anche diverso da quelli prescritti dalle nuove norme per l'accesso alle carriere direttive del personale tecnico, i quali, sotto qualsiasi rapporto di lavoro con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, esplicano da almeno un anno incarichi di studio per conto del medesimo presso l'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni.

Per l'ammissione al concorso degli aventi titolo alla riserva predetta il limite massimo di età è stabilito in anni 45.

Art. 63.

(Concorso riservato).

La metà dei posti che risultano disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nel ruolo organico della carriera direttiva del personale tecnico della Azienda di Stato per i servizi telefonici è riservata agli impiegati di ruolo e non di ruolo della Azienda medesima, agli allievi telefonisti e meccanici, nonché a coloro cui siano stati affidati alla data suddetta speciali incarichi nell'Azienda stessa ai sensi dell'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, e dell'articolo 380 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per l'ammissione al concorso degli aventi titolo alla riserva predetta il limite massimo di età è stabilito in anni quarantacinque ed è prescritto il possesso del diploma di laurea in ingegneria.

Art. 64.

(Inquadramento nel ruolo organico della carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria ed equiparati).

Gli impiegati della carriera di concetto del ruolo amministrativo contabile che rivestono la qualifica di segretario capo, di segretario

principale e di primo segretario, sono collocati, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle corrispondenti qualifiche del ruolo organico della carriera di concetto dei direttori e ispettori di ragioneria ed equiparati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza e conservando — a tutti gli effetti — l'anzianità di ruolo e di qualifica di cui sono provvisti.

Tale collocamento è effettuato previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione e va considerato titolo di preferenza l'aver espletato le funzioni di cui all'articolo 33 della presente legge.

Il personale sistemato a norma dell'articolo 87 potrà essere scrutinato alla qualifica di direttore principale, o ispettore di ragioneria ed equiparata dopo l'ultimo vincitore per esame di colloquio che avrà luogo alla scadenza del 31 dicembre 1959.

Art. 65.

(Passaggio nei ruoli dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di particolari categorie di impiegati).

Gli impiegati, appartenenti all'Azienda di Stato per i servizi telefonici in qualità di dipendenti di ruolo e non di ruolo, che abbiano continuato a fornire le loro prestazioni presso l'Azienda suddetta senza soluzione di continuità, posteriormente alla nomina nei ruoli organici dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possono fare passaggio a domanda nei ruoli dell'Azienda stessa, da presentarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Il passaggio è disposto, nei limiti della disponibilità di organico, nella qualifica corrispondente a quella rivestita e conservando le anzianità possedute.

Art. 66.

(Promozione alla qualifica di direttore principale e ispettore di ragioneria ed equiparata degli impiegati inquadrati nella qualifica di segretario).

Gli impiegati che rivestivano il grado nono di gruppo B anteriormente alla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica

11 gennaio 1956, n. 16, nonché quelli che siano pervenuti o pervengano anche successivamente alla detta data ed entro il 31 dicembre 1959 alla qualifica di segretario ed equiparata mediante concorso per merito distinto o esame di idoneità o colloquio oppure in applicazione della legge 17 aprile 1957 n. 270, possono conseguire la promozione a direttore principale e ispettore di ragioneria, a domanda, mediante scrutinio di merito comparativo.

La determinazione dei posti da conferire mediante scrutinio di merito comparativo è effettuata tenendo conto del rapporto tra il numero degli impiegati indicati nel precedente comma e quello degli impiegati della carriera di concetto del personale amministrativo contabile che pervengano alla qualifica di segretario in applicazione dell'articolo 175 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e che hanno titolo a partecipare al concorso di cui all'articolo 35 della presente legge.

Art. 67.

(Collocamento nella qualifica di segretario).

I vice segretari ed i segretari aggiunti idonei nell'esame di concorso per merito distinto, bandito con decreto ministeriale 21 dicembre 1956, sono collocati nella qualifica di segretario del ruolo di appartenenza, subito dopo i vincitori del concorso medesimo.

Art. 68.

(Collocamento nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di impiegati in particolari situazioni).

Sono collocati nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, gli impiegati dell'Amministrazione medesima provenienti dai gradi VIII, IX e X dei quadri C), D), E) e F) della tabella n. 3 allegata alla legge 31 luglio

1954, n. 723, del soppresso gruppo *C*, i quali abbiano appartenuto al gruppo *B* o siano vincitori di concorso per esame per il grado IX espletato anteriormente al 22 maggio 1948 o abbiano conseguito la nomina a seguito dei concorsi per esami indicati nell'articolo 121, lettera *d*), del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dall'articolo 87 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, ovvero del concorso per esame previsto dall'articolo 15, n. 3, del regolamento speciale per il personale postelegrafonico di prima e seconda categoria approvato con regio decreto 16 maggio 1909, n. 341.

Il beneficio di cui al precedente comma è esteso a coloro che abbiano superato le prove scritte del concorso bandito con decreto ministeriale 26 gennaio 1940 per direttore di officina (ex grado IX, gruppo *C*) successivamente revocato con decreto ministeriale 5 febbraio 1943 il quale stabilì l'ordine dei candidati che superarono tali prove.

Il collocamento si effettua nella qualifica della carriera di concetto del personale amministrativo contabile per la quale era previsto dalla tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, un coefficiente di stipendio pari a quello stabilito per la qualifica del ruolo di provenienza, nell'ordine del ruolo stesso, conservando l'anzianità di qualifica acquisita.

Agli effetti di tale collocamento, ciascun avente titolo è intercalato, in ragione della predetta anzianità, dopo l'ultimo impiegato di pari anzianità proveniente dal quadro transitorio del ruolo di gruppo *B* inquadrato nella carriera di concetto.

Nella qualifica di segretario i vincitori del concorso per esame per direttore di officina, nonchè i vincitori di concorso per esame per capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, si intercalano, con l'osservanza dei criteri di cui ai precedenti commi, tra gli ex capi di ufficio. I primi ufficiali meccanici, radiotelegrafisti e radioelettricisti sono intercalati tra gli ex primi ufficiali inquadrati ai sensi del decreto legislativo 18 marzo 1948, n. 376.

Con le stesse modalità indicate nei precedenti commi sono collocati nella carriera di concetto del personale amministrativo con-

tabile gli impiegati dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, già appartenenti ai gradi VIII, IX e X del soppresso ruolo di gruppo *C* e provenienti dai gruppi *C* e *D* della cessata Amministrazione austro-ungarica.

Il personale previsto dal presente articolo viene collocato nella carriera di concetto del personale amministrativo contabile anche in soprannumero, riassorbibile con le prime vacanze.

Art. 69.

(Concorsi riservati).

Possono essere collocati nella qualifica iniziale dei ruoli organici del personale delle carriere di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici di cui alle tabelle *D* ed *E* dell'allegato II, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli impiegati appartenenti alle carriere esecutive dell'Azienda medesima che alla detta data rivestano una qualifica non inferiore ad ufficiale telefonico di prima classe ed equiparata o di ufficiale meccanico di prima classe.

Il collocamento suddetto è effettuato a seguito di concorso per titoli, al quale possono essere ammessi gli impiegati che abbiano svolto da sette anni lodevole servizio, con mansioni proprie della carriera di concetto, purchè tale servizio sia stato prestato con il possesso di un diploma di istituto di istruzione di secondo grado.

A norma dei precedenti commi possono essere attribuiti solo i posti, compresi nella aliquota stabilita dal successivo articolo 72, che risultino disponibili dopo l'applicazione dell'articolo stesso.

Art. 70.

(Esami speciali e concorsi per merito distinto per la promozione a segretario ed equiparato).

Ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto ed agli esami speciali mediante colloquio da bandire dal 30 giugno 1958 e fino al 31 dicembre 1959, in applicazione dell'articolo 362 del testo unico approvato con il decreto

del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per la promozione alla qualifica di segretario ed equiparata, nel computo delle anzianità prescritte il servizio reso nel gruppo C è valutato per intero, fermo restando il limite massimo previsto dall'articolo 21, 4° comma, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 71.

(Valutazione dei servizi prestati nei gruppi inferiori).

Ai fini dell'ammissione ai concorsi per merito distinto e per idoneità, nonché ai concorsi per merito distinto e per esame speciale previsti dalla parte V, titolo II, capo I, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel computo delle anzianità prescritte, il servizio reso nei gruppi inferiori, anteriormente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, è valutato nel limite stabilito nell'articolo 21 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni.

Art. 72.

(Conferimento di posti ad idonei di concorso della carriera di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).

I posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale della carriera di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono essere assegnati, nel limite del 50 per cento, agli idonei del concorso bandito con decreto ministeriale 4 aprile 1955, secondo l'ordine stabilito dalla relativa graduatoria. La nomina è disposta nella qualifica iniziale della carriera di concetto del personale amministrativo contabile per gli idonei a posti di commissario aggiunto amministrativo o di capo ufficio interurbano aggiunto e nella qualifica iniziale della carriera di concetto del personale tecnico per gli idonei a posti di commissario aggiunto tecnico.

Art. 73.

(Conferimento di posti ad idonei di concorsi delle carriere di concetto ed esecutive dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni).

I posti disponibili, alla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della carriera di concetto del personale amministrativo contabile possono essere assegnati nel limite del 50 per cento agli idonei del concorso a posti di gruppo B bandito con decreto ministeriale 11 febbraio 1954, modificato con decreto ministeriale 4 agosto 1954, secondo l'ordine stabilito dalla relativa graduatoria.

Dopo l'integrale applicazione del successivo articolo 78, i posti che si renderanno vacanti nel triennio successivo nella qualifica iniziale della carriera degli operatori di esercizio, possono essere assegnati in numero non superiore a 1000 agli idonei dei concorsi a posti di gruppo C banditi con decreto ministeriale 28 dicembre 1951 e decreto ministeriale 1° febbraio 1954, modificato con decreto ministeriale 4 agosto 1954, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 74.

(Inquadramento nelle qualifiche di capo ufficio superiore e di capo ufficio principale).

Gli impiegati che rivestono la qualifica di capo ufficio di prima classe del ruolo organico della carriera esecutiva specializzata sono inquadrati nella qualifica di capo ufficio superiore del ruolo di cui alla tabella L dell'allegato I nell'ordine del ruolo di provenienza conservando a tutti gli effetti l'anzianità di ruolo e di qualifica di cui sono provvisti.

Gli impiegati che alla data del 30 giugno 1957 rivestivano la qualifica di capo ufficio — ex grado IX di gruppo C — o che tale qualifica hanno conseguito anche successivamente perchè utilmente collocati nella graduatoria dell'esame di idoneità bandito con decreto ministeriale 9 maggio 1955, sono inquadrati nella qualifica di capo ufficio principale del ruolo di cui alla tabella L dell'allegato I nell'ordine del ruolo di provenienza, conservando a tutti gli

effetti l'anzianità di ruolo e di qualifica di cui sono provvisti.

Gli impiegati che hanno partecipato al concorso per merito distinto ai posti del grado di capo ufficio, bandito con decreto ministeriale 9 maggio 1955, ed hanno superato nelle prove scritte e orali la votazione degli otto decimi, richiesta per risultare vincitori del concorso, sono inquadrati nella qualifica di capo ufficio principale del ruolo di cui alla tabella *L* dell'allegato *I* secondo l'ordine di graduatoria e con i soli effetti giuridici dal 10 aprile 1957.

Art. 75.

(Concorso per titoli per la nomina a capo ufficio principale).

I posti vacanti nella qualifica di capo ufficio principale del ruolo dei capi ufficio dopo l'inquadramento previsto dall'articolo 74, sono conferiti mediante concorso per titoli, per una volta soltanto, al quale sono ammessi su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) gli impiegati esecutivi nominati nel ruolo organico di gruppo *C* quali provenienti dai concorsi per esami a posti di impiegato a contratto a termine banditi ai sensi del regio decreto 18 ottobre 1927, n. 2023, nonché quelli che conseguirono la nomina nel gruppo *C* a seguito del concorso per esami bandito con decreto ministeriale 1° dicembre 1937;

b) gli impiegati esecutivi compresi nella graduatoria unica dell'esame di idoneità per le promozioni a capo ufficio bandito con decreto ministeriale 9 maggio 1955;

c) gli impiegati esecutivi idonei nei concorsi per merito distinto per la promozione a capo ufficio banditi con i decreti ministeriali del 1° dicembre 1951 e del 9 maggio 1955;

d) gli impiegati esecutivi assunti nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi ai sensi del regio decreto 11 novembre 1919, n. 2313.

La Commissione esaminatrice del concorso previsto dal presente articolo è composta di un impiegato con qualifica non inferiore a ispettore generale, con funzioni di presidente, di quattro impiegati con qualifica non inferiore a direttore di divisione, con funzioni di membri, e di un impiegato con qualifica non inferiore a consigliere di 2^a classe con funzioni di segretario.

Gli idonei sono collocati nella qualifica di capo ufficio principale nell'ordine della graduatoria formata dalla commissione di cui al precedente comma, ove occorra, anche in soprannumero fino ad un massimo di 800.

In corrispondenza dei posti in soprannumero nella qualifica di capo ufficio principale sono lasciati scoperti altrettanti posti nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori di esercizio.

Art. 76.

(Trattamento economico dei capi radiotelegrafisti, dei capi radioelettricisti, dei capi tecnici e dei capi officina).

Agli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capo radiotelegrafista o capo radioelettricista di 1^a classe, di capo officina postale di 1^a classe e di capo officina di posta pneumatica urbana di 1^a classe è attribuito *ad personam* lo stipendio di cui al coefficiente 357 previsto dalla tabella *L* dell'allegato *I* alla presente legge.

Lo stesso stipendio è attribuito *ad personam* agli impiegati che, anteriormente alla data di efficacia del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363, rivestivano la qualifica di capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, di capo officina postale e di capo officina di posta pneumatica urbana, i quali hanno conseguito o conseguono la promozione alla qualifica superiore anche successivamente alla data di cui al precedente comma.

Agli impiegati non previsti dal precedente comma che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qualifica di capo radiotelegrafista o capo radioelettricista, di capo officina postale e di capo officina di posta pneumatica urbana, è attribuito *ad personam* lo stipendio di cui al coefficiente 284 previsto dalla tabella *L* allegato *I*, di cui al primo comma.

Art. 77.

(Trattamento economico dei capi centrale, dei capiturmo e degli assistenti di commutazione ed equiparati).

Agli impiegati che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono la qua-

lifica di capo centrale di prima classe e capoturno di commutazione o qualifiche equiparate ovvero rivestono la qualifica di capo centrale e assistente di commutazione o qualifiche equiparate è attribuito *ad personam* rispettivamente lo stipendio di cui ai coefficienti 357 e 284 previsti dalla tabella *L* dell'allegato *I* della presente legge.

Lo stesso stipendio è attribuito *ad personam* agli impiegati che, anteriormente alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, rivestivano la qualifica di dirigente o assistente di commutazione, di dirigente tecnico o qualifiche equiparate, al momento in cui conseguono la promozione alle qualifiche di cui al precedente comma.

Art. 78.

(*Concorsi riservati*).

Salvo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di assunzione di invalidi di guerra ed assimilati, i posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si renderanno tali, entro tre anni, nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva degli operatori di esercizio e della carriera ausiliaria degli agenti di esercizio, saranno conferiti:

1) per la nomina ad ufficiale di 3^a classe mediante concorso per titoli riservato alle seguenti categorie di personale:

a) impiegati — compresi quelli straordinari in servizio alla data di pubblicazione della presente legge — con il trattamento economico previsto per la terza categoria del personale non di ruolo, anche se assunti o riassunti dopo il primo maggio 1948, nonché gli impiegati che si trovino a svolgere lavori esecutivi a cottimo alle dipendenze del servizio dei risparmi postali;

b) supplenti di ex ricevitoria o di ufficio locale trasformato in ufficio principale rimasti in servizio presso l'ufficio medesimo;

c) personale ausiliario di ruolo o personale ausiliario inquadrato o avente titolo all'inquadramento nei ruoli aggiunti che, alla data del decreto che indice il concorso, abbia dimostrato tre anni di effettivo servizio, an-

che se non continuativo, con mansioni proprie della carriera esecutiva;

2) Per la nomina ad allievo agente di esercizio, mediante concorso per titoli, riservato alle seguenti categorie di personale:

a) impiegati, compresi quelli straordinari in servizio alla data di pubblicazione della presente legge, con il trattamento economico previsto per la quarta categoria del personale non di ruolo, anche se assunti o riassunti dopo il primo maggio 1948;

b) incaricati giornalieri addetti al recapito dei telegrammi ed espressi, in servizio al 1° luglio 1957;

c) addetti al recapito dei telegrammi ed espressi di ex ricevitorie o uffici locali trasformati in uffici principali, mantenuti in servizio presso i medesimi dopo la trasformazione;

d) scortapieghi.

Ai fini previsti dal presente articolo si prescinde dal possesso del titolo di studio e dal limite massimo di età previsti per l'accesso alle carriere del personale esecutivo e del personale ausiliario.

Gli idonei dei concorsi previsti dal presente articolo sono collocati in ruolo, in relazione alla disponibilità di posti, semestralmente.

Gli impiegati indicati alle lettere a) dei punti 1) e 2) che all'atto della approvazione delle graduatorie non sono in possesso dell'anzianità di due anni di servizio effettivo, sono inquadrati in ruolo dopo il compimento di tale anzianità.

Il personale di cui al n. 1) lettera c) del presente articolo che non chieda di partecipare al concorso riservato per la nomina ad ufficiale di 3^a classe, o che, partecipandovi, non consegua l'idoneità, è restituito alle mansioni del personale ausiliario.

Art. 79.

(*Concorsi riservati*).

Nella prima attuazione della presente legge i posti disponibili nei ruoli organici delle carriere esecutive di cui alle tabelle *F* e *G* allegato II della presente legge sono conferiti mediante concorso per titoli riservato al personale di ruolo e non di ruolo dell'Azienda di

Stato per i servizi telefonici, nonchè a coloro che abbiano frequentato con profitto i corsi pratici per allievi telefonisti e meccanici istituiti dall'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni presso i servizi dell'Azienda suddetta semprechè siano in possesso di un diploma di istituto d'istruzione secondaria di 1° grado.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età nonchè dal possesso del titolo di studio per coloro che disimpegnino, alla data del decreto che indice il concorso, mansioni non inferiori a quelle proprie della carriera esecutiva, da almeno 5 anni.

I vincitori sono immessi in ruolo secondo l'ordine di graduatoria, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 362, o dalle successive date in cui si è determinata la disponibilità di posti.

Art. 80.

(Disposizioni particolari per il personale di gruppo C dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio di ruolo e non di ruolo da data anteriore al 23 marzo 1939).

Al personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in servizio di ruolo e non di ruolo almeno dal 23 marzo 1939, che abbia ottenuto la nomina nel ruolo di gruppo C, è attribuita, ai fini della valutazione dell'anzianità prevista dall'articolo 42 della presente legge per la promozione a capo ufficio o equiparato, per merito comparativo, l'anzianità convenzionale di cui all'articolo 13, sesto comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Il personale previsto dal precedente comma che ottenga la promozione alla qualifica di capo ufficio o equiparata è collocato nella qualifica stessa in soprannumero.

Il riassorbimento dei posti in soprannumero in applicazione del presente articolo avviene con l'osservanza delle modalità stabilite negli ultimi due commi dell'articolo 13 della legge 5 giugno 1951, n. 376.

Art. 81.

(Concorsi speciali mediante colloquio per la promozione alla qualifica di capo d'ufficio della carriera esecutiva degli operatori di esercizio).

Le disposizioni dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4, debbono intendersi applicabili al personale della carriera esecutiva dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per le promozioni alla qualifica di capo ufficio od equiparata previste dal secondo comma n. 2 del precedente articolo 42.

I concorsi per esame speciale, di cui al precedente comma, sono banditi semestralmente, a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge e fino a tutto l'anno 1959.

Per il bando e l'espletamento dei concorsi suddetti valgono, in quanto applicabili, le norme riferite alle promozioni al grado XI del gruppo C contenute negli articoli 2 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 4.

Art. 82.

(Disposizioni particolari per impiegati delle carriere esecutive del personale specializzato dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici).

Le promozioni alle qualifiche di ufficiale telefonico di seconda classe o equiparata o di operatore tecnico di seconda classe delle carriere esecutive del personale specializzato dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, può essere conseguita mediante:

a) concorso per esami ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e successive modificazioni ed integrazioni, purchè bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

b) concorso per esame speciale di cui all'articolo 365 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, purchè bandito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge;

c) scrutinio per anzianità congiunta al merito ai sensi del precedente articolo 40.

Alle promozioni suddette, si applicano i criteri stabiliti con le disposizioni di cui al comma secondo e successivi dell'articolo 361 del citato testo unico.

Allo scrutinio per merito comparativo di cui al punto 2) dell'articolo 42 sono ammessi a partecipare gli impiegati provvisti dell'anzianità di tre anni di effettivo servizio nella qualifica di ufficiale telefonico di prima classe ed equiparata o di operatore tecnico di prima classe che rivestano le qualifiche stesse all'atto della entrata in vigore della presente legge, o che provengano dal grado XI dei soppressi ruoli di gruppo C, o che abbiano conseguito la promozione alle qualifiche immediatamente inferiori alle anzidette mediante gli esami previsti dall'articolo 363 del citato testo unico e dal precedente primo comma.

I posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nelle qualifiche di assistente di commutazione e di capo centrale ed equiparate possono essere conferiti dalla data stessa, in misura non superiore ai tre quarti, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati che abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nelle qualifiche di ufficiale telefonico di prima classe ed equiparata o di operatore tecnico di prima classe.

Art. 83.

(Concessione ad personam di qualifiche).

Agli impiegati dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici che anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, rivestivano le qualifiche di assistente di commutazione di 1^a e 2^a classe, di dirigente tecnico e di dirigente tecnico aggiunto sono attribuite *ad personam* le qualifiche stesse purchè esplichino le relative mansioni, fino al conseguimento della promozione alle qualifiche di assistente di commutazione o di capo centrale.

Art. 84.

(Inquadramento nelle nuove carriere).

Gli impiegati del Ministero delle poste e telecomunicazioni sono inquadrati nelle nuove carriere ed assumono le nuove qualifiche se-

condo i quadri di equiparazione annessi alla presente legge.

Art. 85.

(Disposizioni concernenti personale in particolari situazioni).

Il primo comma dell'articolo 12 della legge 31 luglio 1954, n. 723, è sostituito dal seguente:

« Al personale di ruolo di gruppo C e di quello subalterno dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, che in virtù degli articoli 96 e 99 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, aveva acquisito il titolo alla sistemazione in pianta stabile e che, in base al regio decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 2028, al regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, ed al decreto legislativo luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, ebbe una sistemazione diversa, viene attribuito il massimo stipendio rispettivamente del grado X e di messaggere di 2^a classe, purchè appartenente a tali gradi. Parimenti agli impiegati del grado X del gruppo C che avendo a suo tempo sostenuto con esito favorevole gli esami di idoneità previsti dall'articolo 82 del regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, per la nomina al gruppo C, ottennero invece tale nomina soltanto in forza del decreto legislativo luogotenenziale 4 maggio 1946, n. 481, viene attribuito il massimo stipendio dello stesso grado X ».

Art. 86.

(Riscatto di servizio).

I periodi di servizio prestati dal personale ex dipendente dalle agenzie di recapito e successivamente inquadrato in ruolo, possono essere riscattati, a domanda, ai fini del trattamento di quiescenza, applicando le vigenti disposizioni in materia per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 87.

(Collocamento nella qualifica di segretario di personale in particolari situazioni).

Ai fini della promozione alla qualifica di segretario della carriera di concetto dell'Am-

ministrazione delle poste e delle telecomunicazioni l'aver vinto i due concorsi, le cui graduatorie sono state approvate con i decreti ministeriali in data 16 gennaio 1954 e 28 febbraio 1954, sostituisce il colloquio previsto per la promozione a tale qualifica.

Gli impiegati appartenenti alla carriera di concetto che si trovano nella posizione indicata al precedente comma vengono collocati nella qualifica di segretario conservando, ai soli fini della carriera, l'anzianità del primo inquadramento al grado IX.

Art. 88.

(Inquadramento nelle carriere ausiliarie degli agenti tecnici).

Gli impiegati aventi titolo al collocamento nel ruolo ausiliario degli agenti di esercizio, che, da almeno un anno, svolgono le mansioni tecniche di cui all'articolo 45, sono inquadrati, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, rispettivamente nella carriera ausiliaria degli agenti tecnici delle telecomunicazioni e nella carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei trasporti, nella qualifica corrispondente a quella di provenienza e conservando l'anzianità di cui sono provvisti. Con le stesse condizioni e modalità si effettua l'inquadramento nella carriera ausiliaria degli agenti tecnici dei servizi telefonici, nei riguardi degli impiegati appartenenti al ruolo di cui alla tabella I dell'allegato II alla presente legge.

Salvo quanto previsto dal precedente comma, gli operai di ruolo e gli operai temporanei aventi titolo alla nomina in ruolo in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 15, sono inquadrati nei ruoli degli agenti tecnici di cui alle tabelle S e T dell'allegato I ed alla tabella L dell'allegato II alla presente legge, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

L'inquadramento di cui al precedente comma è disposto, sulla base di graduatorie compilate dal Consiglio di amministrazione, nelle carriere corrispondenti alle mansioni espletate

da almeno un anno e nelle qualifiche a fianco di ciascuna categoria salariale sotto specificate:

capo operaio e salariato di 1 ^a categoria	agente tecnico di 3 ^a classe
salariato di 2 ^a categoria	agente tecnico di 4 ^a classe.

Quando si tratti però di salariati che avevano titolo alla sistemazione prevista dall'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1753, e che per la mancata applicazione del suddetto articolo non poterono partecipare al concorso per titoli previsto dall'articolo 3, punto 2) del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, l'inquadramento è operato collocando il personale interessato nella qualifica di agente tecnico di seconda classe e, dove occorre, tale collocamento è disposto anche in soprannumero.

Nella qualifica iniziale della tabella S dell'allegato I sono lasciati eventualmente vacanti i posti corrispondenti al soprannumero di cui al precedente comma e fino a completo riassorbimento.

Ai salariati provvisti di paga superiore allo stipendio iniziale della qualifica di inquadramento, sono attribuiti, nella nuova posizione, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio di importo uguale o immediatamente superiore alla paga spettante all'atto dell'inquadramento.

Nella prima attuazione dei ruoli di cui alle tabelle S e T dell'allegato I ed alla tabella L dell'allegato II i posti risultanti disponibili nelle qualifiche iniziali sono conferiti mediante concorso, riservato per una volta soltanto, ai salariati di ruolo e non di ruolo nonchè agli operai giornalieri che « comunque assunti » si trovano in servizio alla data di pubblicazione del relativo bando, rispettivamente presso l'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Art. 89.

(Promozioni nel ruolo della carriera del personale ausiliario ad esaurimento).

Le promozioni alle qualifiche del ruolo organico della carriera del personale ausiliario ad esaurimento di cui alla tabella I, allegato II alla presente legge, sono effettuate con le modalità previste, rispettivamente, dai precedenti articoli 48, 49 e 50.

Art. 90.

(Valutabilità ai fini di quiescenza dei periodi di frequenza dei corsi pratici di istruzione per i servizi telefonici).

I periodi di frequenza dei corsi per allievi telefonisti o per allievi meccanici trascorsi, anteriormente alla nomina nei ruoli organici, presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici possono essere riscattati, ai fini del trattamento di quiescenza, applicando le vigenti disposizioni in materia per gli impiegati civili dello Stato.

La possibilità di riscatto prevista dal precedente comma è consentita esclusivamente agli allievi ammessi ai corsi pratici suddetti in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge.

Art. 91.

(Riserva di posti in favore di personale di altre carriere e titolo di studio per l'accesso alle carriere direttive del personale amministrativo e tecnico).

Nel primo concorso per l'accesso alle carriere direttive e di concetto, bandito dopo la data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione può stabilire una aliquota di posti da riservare al personale delle altre carriere dell'Amministrazione medesima, fornito del prescritto titolo di studio.

Nel concorso per l'accesso alle carriere direttive del personale amministrativo e tecnico di cui al precedente comma, sarà ammesso a partecipare il personale di qualsiasi qualifica e carriera in possesso di uno dei diplomi di

laurea di cui al precedente articolo 29, ovvero di uno dei seguenti titoli di studio:

a) carriera direttiva del personale amministrativo: diploma di laurea della facoltà di lettere, o equipollente;

b) carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni: diploma di laurea in matematica e fisica.

Il cinquanta per cento dei posti disponibili all'atto dell'entrata in vigore della presente legge nei ruoli organici delle carriere di concetto dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici sono riservati nel primo concorso, da bandirsi per titoli e per esami, agli impiegati di ruolo e non di ruolo dell'Azienda medesima, nonché agli allievi telefonisti e meccanici in servizio alla data predetta. Per l'ammissione al concorso, è prescritto il possesso di un diploma di istituto d'istruzione secondaria di secondo grado.

Per gli aspiranti che non siano inquadrati in ruolo il limite massimo di età è stabilito in 45 anni.

Art. 92.

(Concorsi per titoli).

Gli impiegati di ruolo e gli allievi telefonisti e meccanici in possesso del diploma di laurea in ingegneria o in chimica e idonei agli ultimi concorsi per la carriera direttiva del personale tecnico banditi dall'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici saranno ammessi a partecipare ad un concorso per titoli a loro riservato per i posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nella qualifica iniziale della carriera direttiva del personale tecnico delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 93.

(Disponibilità di posti).

I posti disponibili nella carriera esecutiva del personale di archivio e nella carriera ausiliaria del personale dei servizi di anticamera possono essere utilizzati ai fini dell'applicazione degli articoli 73, secondo comma, e 78 per l'accesso alla carriera esecutiva degli operatori di esercizio ed alla carriera ausiliaria de-

gli agenti di esercizio. I posti utilizzati vengono restituiti ai ruoli della carriera esecutiva del personale di archivio e della carriera ausiliaria del personale di anticamera man mano che si renderanno vacanti per qualsiasi causa.

Art. 94.

(Anzianità acquisite ai fini del trattamento economico).

Per gli impiegati inquadrati, nella prima applicazione della presente legge, nelle qualifiche previste dalle tabelle degli allegati I e II per le quali è fissato un coefficiente diverso da quello relativo allo stipendio in godimento, ai fini dell'attribuzione degli aumenti biennali di cui all'articolo 1, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, si ha riguardo all'anzianità maturata nel grado e qualifica rivestiti alla data da cui ha effetto la legge stessa, tenendo conto delle cause che hanno determinato acceleramento o ritardo dell'assegnazione degli aumenti normali di stipendio.

Ai dipendenti ai quali, nella prima applicazione della presente legge, compete nella qualifica rivestita alla data da cui ha effetto la legge stessa uno stipendio inferiore a quello che sarebbe loro spettato qualora fossero stati promossi a tale qualifica soltanto a decorrere dal giorno successivo alla data predetta, è attribuito, a decorrere dalla medesima, quest'ultimo stipendio.

Qualora lo stipendio dovuto in base al comma precedente risultasse inferiore a quello che sarebbe spettato se il dipendente non avesse avuto alcuna promozione, viene attribuito dalla data da cui ha effetto la presente legge, lo stipendio della qualifica rivestita uguale o immediatamente superiore a quello che sarebbe stato conseguito nella qualifica iniziale.

Art. 95.

(Disposizioni particolari concernenti le promozioni).

Le prime promozioni conferite mediante scrutinio di merito posteriormente alla data di entrata in vigore dei decreti del Presidente del-

la Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362, e 11 gennaio 1957, n. 363, nei limiti dei posti recati in aumento nelle singole qualifiche dai decreti stessi sono riportate, ai soli effetti giuridici, al 1° luglio 1957 od alla successiva data in cui i promossi abbiano maturato la prescritta anzianità.

Art. 96.

(Riduzione una tantum del periodo di anzianità richiesta per le promozioni).

Per tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, i periodi di anzianità richiesti per conseguire l'avanzamento alla qualifica superiore sono ridotti della metà. Ciascun dipendente non può fruire del beneficio di cui al presente articolo che una volta sola.

Nessuna riduzione si applica per le promozioni a direttore di divisione conferite a norma del punto 1) dell'articolo 166 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Per un triennio dalla data da cui ha effetto la presente legge gli impiegati che rivestano alla data stessa la qualifica di direttore di sezione possono conseguire la promozione a direttore di divisione mediante scrutinio per merito comparativo senza colloquio. Gli scrutini possono essere effettuati in date diverse da quelle previste dal suddetto articolo 166 nei limiti dei quattro quinti dei posti di volta in volta disponibili, accantonando i restanti posti per il concorso speciale per esami di cui al primo comma numero 1, del ripetuto articolo 166.

Art. 97.

(Consiglio di amministrazione).

Entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge sarà emanato il decreto previsto dal precedente articolo 22.

Le prime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione saranno effettuate entro 90 giorni dalla data del decreto di cui al precedente comma.

Fino alla nomina dei predetti rappresentanti, ferma restando la composizione del Consiglio di amministrazione prevista dal precedente ar-

articolo 22, i rappresentanti del personale sono nominati con l'osservanza delle disposizioni di cui al regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, e successive modificazioni.

Art. 98.

(Norme incompatibili).

Sono abrogati il regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733, e successive integrazioni e modificazioni, nonchè tutte le altre norme incompatibili con la presente legge.

Art. 99.

(Copertura della spesa).

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, l'Azienda di Stato per i servizi

telefonici farà fronte con le disponibilità del proprio bilancio e l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni provvederà con le disponibilità provenienti dalle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1957, n. 855, recante modifiche ad alcune voci delle tariffe postali e telegrafiche.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio con proprio decreto.

Art. 100.

La presente legge, limitatamente agli effetti dell'inquadramento nei ruoli, dello sviluppo di carriera e del trattamento economico, ha effetto dal 31 dicembre 1957, ferme restando le promozioni già deliberate.

ALLEGATO I.

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

TABELLA A.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900 (a)	Direttore generale di amministrazione	1
900 (a)	Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni	1
900	Capo servizio principale	12

(a) È mantenuta in vigore l'indennità di cui all'articolo 4 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che viene estesa all'Ispettore Generale superiore delle telecomunicazioni.

TABELLA B.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° luglio 1957	Numero dei posti dal 1° luglio 1958
670	Ispettore generale o equiparato	37	47
500	Direttore di divisione o equiparato	144	180
402	Direttore di sezione o equiparato	180	230
340	Consigliere di 1ª classe o equiparato	250	250
284	Consigliere di 2ª classe o equiparato	474	585
240	Consigliere di 3ª classe o equiparato		
		<u>1.085</u>	<u>1.292</u>

TABELLA C.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA
DEL PERSONALE TECNICO DELLE TELECOMUNICAZIONI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti dal 1° luglio 1957	Numero dei posti dal 1° luglio 1958
670	Ispettore generale o equiparato	10	13
500	Direttore di divisione o equiparato	28	34
402	Direttore di sezione o equiparato	37	50
340	Consigliere di 1ª classe o equiparato	39	52
284	Consigliere di 2ª classe o equiparato	62	61
		<u>176</u>	<u>210</u>

TABELLA D.

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE TECNICO
DELLE COSTRUZIONI E DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale o equiparato	4
500	Direttore di divisione o equiparato	12
402	Direttore di sezione o equiparato	18
340	Consigliere di 1 ^a classe o equiparato	19
284	Consigliere di 2 ^a classe o equiparato	22
		<u>75</u>

TABELLA E.

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA
DEL PERSONALE TECNICO DEI TRASPORTI**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670	Ispettore generale o equiparato	1
500	Direttore di divisione o equiparato	4
402	Direttore di sezione o equiparato	6
340	Consigliere di 1 ^a classe o equiparato	8
284	Consigliere di 2 ^a classe o equiparato	10
		<u>29</u>

TABELLA F.

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI DIRETTORI
O ISPETTORI DI RAGIONERIA ED EQUIPARATI**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Primo direttore capo ed ispettore superiore di ragioneria o equiparato	120
402 (a)	Direttore capo e ispettore capo di ragioneria o equiparato	350
340 (a)	Direttore principale e ispettore di ragioneria o equiparato	530
		<u>1.000</u>

(a) Viene concessa con le modalità dell'articolo 36 una maggiorazione del 50 per cento dell'importo del premio di maggiore produzione relativo alle qualifiche.

Nota. — Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 1959 i posti nella qualifica di direttore principale e ispettore di ragioneria o equiparati sono portati a 730.

Conseguentemente nella qualifica corrispondente della tabella G dell'allegato I e ove occorra nella qualifica iniziale della tabella G citata sono lasciati vacanti i posti corrispondenti all'eventuale soprannumero di cui al precedente comma e fino a completo riassorbimento.

TABELLA G.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo	20
402	Segretario principale	72
340	Primo segretario	233
284	Segretario	1.150
240	Segretario aggiunto	} 1.575
211	Vice Segretario	
		<u>3.050</u>

TABELLA H.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI PERITI INDUSTRIALI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Perito capo	10
402	Perito principale	30
340	Primo perito	60
284	Perito	121
240	Perito aggiunto	} 149
211	Vice perito	
		<u>370</u>

Nota. — Nella prima attuazione del ruolo di cui alla presente tabella, i posti risultanti disponibili sono conferiti a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni di corrispondente carriera e qualifica in relazione alle mansioni svolte nell'ultimo biennio e al titolo di studio posseduto.

TABELLA I.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI GEOMETRI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Geometra capo	9
402	Geometra principale	27
340	Primo geometra	53
284	Geometra	108
240	Geometra aggiunto	} 128
211	Vice geometra	
		<u>325</u>

Nota. — Nella prima attuazione del ruolo di cui alla presente tabella i posti risultanti disponibili sono conferiti a domanda, da presentarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge agli impiegati di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di corrispondente carriera e qualifica in relazione alle mansioni svolte nell'ultimo biennio ed al titolo di studio posseduto.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA L.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEI CAPI DI UFFICIO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
357	Capo ufficio superiore	650
284 (a)	Capo ufficio principale	1.000
		<u>1.650</u>

(a) È attribuita, con le modalità di cui all'articolo 36, una maggiorazione pari al 20 per cento del premio di maggiore produzione relativo alla qualifica.

TABELLA M.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI OPERATORI DI ESERCIZIO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345	Capo ufficio di 1 ^a classe.	670
284	Capo ufficio	2.000
240	Ufficiale di 1 ^a classe	4.500
211	Ufficiale di 2 ^a classe	11.200
193	Ufficiale di 3 ^a classe	
		<u>18.370</u>

TABELLA N.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI OPERATORI DELLE STAZIONI RADIO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345	Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista di 1 ^a classe.	20
284	Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista.	60
240	Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di 1 ^a classe	60
211	Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di 2 ^a classe	60
193	Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di 3 ^a classe	
		<u>200</u>

Nota. — Nella prima attuazione del ruolo di cui alla presente tabella i posti risultanti disponibili nella qualifica iniziale sono conferiti mediante concorso per titoli riservato per una volta soltanto al personale comunque assunto e denominato che abbia prestato servizio alla data di pubblicazione del relativo bando per almeno 180 giornate di effettivo lavoro presso le stazioni radio con mansioni proprie del personale della carriera esecutiva.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

TABELLA O.

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI OPERATORI
DELLE OFFICINE POSTELEGRAFICHE**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345	Capo tecnico di 1 ^a classe	30
284	Capo tecnico	75
240	Ufficiale tecnico di 1 ^a classe	125
211	Ufficiale tecnico di 2 ^a classe	} 270
193	Ufficiale tecnico di 3 ^a classe	
		<u>500</u>

Nota. — Nella prima attuazione del ruolo di cui alla presente tabella i posti risultanti disponibili nella qualifica iniziale sono conferiti mediante concorso per titoli riservato per una volta soltanto al personale comunque assunto e denominato che abbia prestato servizio alla data di pubblicazione del relativo bando per almeno 180 giornate di effettivo lavoro presso le officine postelegrafiche con mansioni proprie del personale della carriera esecutiva. Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

TABELLA P.

**RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI OPERATORI
DELLE OFFICINE DI POSTA PNEUMATICA URBANA**

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345	Capo officina di 1 ^a classe	3
284	Capo officina	5
240	Ufficiale meccanico di 1 ^a classe	7
211	Ufficiale meccanico di 2 ^a classe	} 25
193	Ufficiale meccanico di 3 ^a classe	
		<u>40</u>

Nota. — Nella prima attuazione del ruolo di cui alla presente tabella i posti risultanti disponibili nella qualifica iniziale sono conferiti mediante concorso, per titoli, riservato per una volta soltanto al personale comunque assunto e denominato che abbia prestato servizio alla data di pubblicazione del relativo bando per almeno 180 giornate di effettivo lavoro presso le officine di posta pneumatica urbana con mansioni proprie del personale della carriera esecutiva.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

Nota. — Gli ufficiali di 3^a classe o equiparati, di cui alle tabelle M, N, O e P del presente allegato, fermo restando l'ordine di ruolo di provenienza, conservano nella qualifica l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nei gradi XII e XIII del soppresso gruppo C.

TABELLA Q.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA
DEL PERSONALE DI ARCHIVIO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
271	Archivista capo	75
229	Primo archivista	264
202	Archivista	345
180	Applicato	} 516
157	Applicato aggiunto	
		<u>1.200</u>

TABELLA R.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA
DEGLI AGENTI DI ESERCIZIO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
238	Agente di esercizio superiore	1.350
210	Agente di esercizio di 1 ^a classe	4.600
190	Agente di esercizio di 2 ^a classe	6.400
170	Agente di esercizio di 3 ^a classe	} 6.700
160	Agente di esercizio di 4 ^a classe	
150	Fattorino	5.950
		<u>25.000</u>

TABELLA S.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA
DEGLI AGENTI TECNICI DELLE TELECOMUNICAZIONI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
238	Agente tecnico superiore	98
210	Agente tecnico di 1 ^a classe	451
190	Agente tecnico di 2 ^a classe	714
170	Agente tecnico di 3 ^a classe	} 879
160	Agente tecnico di 4 ^a classe	
150	Allievo agente tecnico	658
		<u>2.800</u>

TABELLA T.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA
DEGLI AGENTI TECNICI DEI TRASPORTI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
238	Agente tecnico superiore	63
210	Agente tecnico di 1 ^a classe	293
190	Agente tecnico di 2 ^a classe	460
170	Agente tecnico di 3 ^a classe	} 564
160	Agente tecnico di 4 ^a classe	
150	Allievo agente tecnico	420
		<u>1.800</u>

TABELLA U.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA
DEL PERSONALE DEI SERVIZI DI ANTICAMERA

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
180	Commesso capo	1
173	Commesso	89
159	Usciere capo	510
151	Usciere	} 900
142	Inserviente	
		<u>1.500</u>

ALLEGATO II.

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

TABELLA A.

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
900 (a)	Direttore della Azienda di Stato per i servizi telefonici.	1

(a) È mantenuta in vigore l'indennità di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562.

TABELLA B.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670 (a)	Ispettore generale o equiparato	7
500	Direttore di divisione o equiparato	23
402	Direttore di sezione o equiparato	35
340	Consigliere di 1 ^a classe o equiparato	38
284	Consigliere di 2 ^a classe o equiparato	47
240	Consigliere di 3 ^a classe o equiparato	
		150

(a) All'Ispettore generale, preposto alla direzione del servizio, compete l'indennità speciale prevista dallo articolo 4 della legge 29 aprile 1950, n. 229.

TABELLA C.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEL PERSONALE TECNICO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
670 (a)	Ispettore generale o equiparato	10
500	Direttore di divisione o equiparato	27
402	Direttore di sezione o equiparato	38
340	Consigliere di 1 ^a classe o equiparato	40
284	Consigliere di 2 ^a classe o equiparato	45
		160

(a) All'Ispettore generale, preposto alla direzione del servizio, compete l'indennità speciale prevista dallo articolo 4 della legge 29 aprile 1950, n. 229.

TABELLA D.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo - Primo direttore capo di ufficio interurbano o equiparato	10
402	Segretario principale - Direttore capo di ufficio interurbano o equiparato	25
340	Primo segretario - Direttore principale di ufficio interurbano o equiparato	45
284	Segretario - Capo ufficio interurbano o equiparato	65
240	Segretario aggiunto - Capo ufficio interurbano aggiunto o equiparato	105
211	Vice segretario - Vice capo ufficio interurbano o equiparato	
		<u>250</u>

TABELLA E.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO
DEL PERSONALE TECNICO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
500	Segretario capo o equiparato	10
402	Segretario principale o equiparato	25
340	Primo segretario o equiparato	48
284	Segretario o equiparato	90
240	Segretario aggiunto o equiparato	127
211	Vice segretario o equiparato	
		<u>300</u>

TABELLA F.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA
DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DEI SERVIZI TELEFONICI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345	Capo turno di commutazione - Aiuto contabile principale.	150
284	Assistente di commutazione - Primo ufficiale telefonico - Primo aiuto contabile	500
240	Ufficiale telefonico di 1 ^a classe - Aiuto contabile di 1 ^a classe	1.000
211	Ufficiale telefonico di 2 ^a classe - Aiuto contabile di 2 ^a classe	3.805
193	Ufficiale telefonico di 3 ^a classe - Aiuto contabile di 3 ^a classe	
		<u>5.455</u>

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA G.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA
DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DELLE STAZIONI AMPLIFICATRICI,
PONTI RADIO E OFFICINE TELEFONICHE

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
345	Capo centrale di 1 ^a classe	65
284	Capo centrale - Capo tecnico	130
240	Operatore tecnico di 1 ^a classe	250
211	Operatore tecnico di 2 ^a classe	700
193	Operatore tecnico di 3 ^a classe	
		<u>1.145</u>

Nota. — Gli ufficiali di 3^a classe o equiparati, di cui alle tabelle F e G del presente allegato, fermo restando l'ordine del ruolo di provenienza, conservano nella qualifica l'anzianità di servizio complessivamente posseduta nei gradi XII e XIII del soppresso gruppo C.

TABELLA H.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
173	Commesso	16
159	Usciere capo	84
151	Usciere	150
142	Inserviente	
		<u>250</u>

TABELLA I.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO
(ad esaurimento)

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
238	Capo commesso principale	16
210	Capo commesso di 1 ^a classe	29
190	Capo commesso di 2 ^a classe	37
170	Primo commesso	73
160	Commesso	25
		<u>180</u>

Nota. — In corrispondenza dei posti coperti nel ruolo ad esaurimento di cui alla presente tabella saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel ruolo di cui alla precedente tabella H.

TABELLA L.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA
DEGLI AGENTI TECNICI DEI SERVIZI TELEFONICI

Coefficiente	Qualifica	Numero dei posti
238	Agente tecnico superiore	6
210	Agente tecnico di 1 ^a classe	24
190	Agente tecnico di 2 ^a classe	38
170	Agente tecnico di 3 ^a classe	47
160	Agente tecnico di 4 ^a classe	
150	Allievo agente tecnico	35
		<hr/> 150 <hr/> <hr/>

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO III.

TABELLA A.

AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

MESTIERI	Capi operai (coefficiente 193)	I categoria (coefficiente 167)	II categoria (coefficiente 157)	III categoria (coefficiente 151)	IV categoria (coefficiente 148)	TOTALE
Conduttori di automezzi e di carrelli elettrici	15	60	95	30	—	200
Guardialinee telefoniche e telegrafiche, attrezzatori di linee elettriche e di antenne radio trasmettenti	25	100	140	—	—	265
Operai comuni	—	—	—	415	—	415
Altri mestieri	65	250	420	785	1.000	2.520
	105	410	655	1.230	1.000	3.400

Nella prima attuazione dei ruoli di cui alla presente tabella i posti risultanti disponibili nelle singole categorie sono conferiti mediante concorso, riservato per una volta soltanto agli operai giornalieri che — comunque assunti — abbiano prestato servizio alla data di pubblicazione del relativo bando per n. 180 giornate di effettivo lavoro presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

TABELLA B.

AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

	I categoria (coefficiente 167)	II categoria (coefficiente 157)	III categoria (coefficiente 151)	IV categoria (coefficiente 148)	TOTALE
Mestieri vari	10	40	100	210	360

Nella prima attuazione dei ruoli di cui alla presente tabella i posti risultanti disponibili nelle singole categorie sono conferiti mediante concorso, riservato per una volta soltanto agli operai giornalieri che — comunque assunti — abbiano prestato servizio alla data di pubblicazione del relativo bando per n. 180 giornate di effettivo lavoro presso l'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Per l'ammissione al concorso si prescinde dal limite massimo di età.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO IV

TABELLA DEL PREMIO DI MAGGIORE PRODUZIONE

Coefficiente	QUALIFICHE	IMPORTO MENSILE
900	Direttore generale di amministrazione - Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni - Direttore Azienda di Stato per i servizi telefonici - Capo servizio principale	18.000
670	Ispettore generale	15.000
500	Direttore di divisione ed equiparati - Segretario capo ed equiparati.	12.000
402	Direttore di sezione ed equiparati - Segretario principale ed equiparati (a).	12.000
357-345 340	Consigliere di 1ª classe ed equiparati - Primo segretario ed equiparati - Capo ufficio superiore - Capo ufficio di 1ª classe ed equiparati (a).	10.000
301 234-271	Consigliere di 2ª classe ed equiparati - Segretario ed equiparati - Capo ufficio ed equiparati (a)	10.000
240-229	Consigliere di 3ª classe ed equiparati - Segretario aggiunto ed equiparati - Ufficiale di 1ª classe ed equiparati (a).	7.000
211-202	Vice segretario - Ufficiale di 2ª classe ed equiparati - Titolare di agenzia - Ufficiale (b)	7.000
193-180 157	Ufficiale di 3ª classe ed equiparati - Titolare di agenzia - Ufficiale (b). Applicato aggiunto	6.000 5.500
238-180	Agente di esercizio superiore ed equiparati - Commesso capo.	10.000
210-173	Agente di esercizio di 1ª classe ed equiparati - Commesso	7.000
190-159	Agente di esercizio di 2ª classe ed equiparati - Usciere capo.	6.000
170-160 151-150 142	Agenti di esercizio di 3ª e 4ª classe ed equiparati - Fattorino e allievo agente tecnico - Usciere - Inserviente (c)	5.000
	Personale dei ruoli aggiunti (o dei ruoli speciali transitori sistemabile nei ruoli aggiunti):	
284-240	Carriere personale direttivo	10.000
240-211	Carriere personale di concetto	7.000
211-193 180-157	Carriere personale esecutivo	6.000
160-150 151-142	Carriere personale ausiliario	5.000
	Personale non di ruolo:	
—	Impiegati avventizi e diurnisti	6.000
—	Agenti avventizi e diurnisti	5.000
	Altre categorie:	
—	Operai permanenti e temporanei	5.000
—	Scortapieghi e procaccia a piedi (d)	5.000

(a) Tra gli equiparati sono compresi i direttori di ufficio locale previsti dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e successive variazioni ed integrazioni.

(b) Il premio di maggiore produzione è attribuito agli ufficiali (ex supplenti di ufficio locale) nella misura corrispondente - secondo il presente allegato - al coefficiente relativo allo stipendio in godimento.

(c) Tra gli equiparati sono compresi i ricevitori ed i portalettere, cui il premio è corrisposto proporzionalmente alle ore di servizio.

(d) Proporzionalmente alle ore di servizio.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUADRI DI EQUIPARAZIONE DELLE NUOVE CARRIERE

Carriere previste dal decreto del Presidente
della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363

Nuove carriere

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI
PERITI INDUSTRIALI.

Segretario capo
Segretario principale
Primo segretario
Segretario
Segretario aggiunto
Vice segretario

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI
PERITI INDUSTRIALI

Perito capo
Perito principale
Primo perito
Perito
Perito aggiunto
Vice perito

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI
GEOMETRI.

Segretario capo
Segretario principale
Primo segretario
Segretario
Segretario aggiunto
Vice segretario

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO DEI
GEOMETRI.

Geometra capo
Geometra principale
Primo geometra
Geometra
Geometra aggiunto
Vice geometra

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA SPECIALIZZATA.

Qualifica.

Capo ufficio di 1ª classe
Capo ufficio
Ufficiale di 1ª classe
Ufficiale di 2ª classe
Ufficiale di 3ª classe

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI OPE-
RATORI DI ESERCIZIO.

Qualifica.

Capo ufficio di 1ª classe
Capo ufficio
Ufficiale di 1ª classe
Ufficiale di 2ª classe
Ufficiale di 3ª classe

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSO-
NALE SPECIALIZZATO DELLE STAZIONI RADIO.

Qualifica.

Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista di 1ª classe.
Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista
Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di
1ª classe.
Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di
2ª classe.
Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di
3ª classe.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI OPE-
RATORI DELLE STAZIONI RADIO.

Qualifica.

Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista di 1ª classe.
Capo radiotelegrafista e capo radioelettricista
Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di
1ª classe.
Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di
2ª classe.
Ufficiale radiotelegrafista e ufficiale radioelettricista di
3ª classe.

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Carriere previste dal decreto
del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 363.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE
SPECIALIZZATO DELLE OFFICINE POSTELEGRAFICHE.

Qualifica.

Capo officina di 1ª classe
Capo officina
Ufficiale meccanico elettricista di 1ª classe
Ufficiale meccanico elettricista di 2ª classe
Ufficiale meccanico elettricista di 3ª classe

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE
SPECIALIZZATO DELLE OFFICINE DI POSTA PNEUMATICA
URBANA.

Qualifica.

Capo officina di 1ª classe
Capo officina
Ufficiale meccanico di 1ª classe
Ufficiale meccanico di 2ª classe
Ufficiale meccanico di 3ª classe

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE
AUSILIARIO DEI SERVIZI POSTALI E TELEGRAFICI.

Qualifica.

Messaggiere superiore
Messaggiere di 1ª classe
Messaggiere di 2ª classe
Messaggiere di 3ª classe
Messaggiere di 4ª classe
Fattorino delle poste e telegrafi

Carriere previste dall'allegato VII al decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362

DIRETTORE TECNICO DELL'AZIENDA DI STATO
PER I SERVIZI TELEFONICI.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE.

Segretario capo o equiparato
Segretario principale o equiparato
Primo segretario o equiparato
Segretario o equiparato
Segretario aggiunto o equiparato
Vice segretario o equiparato

Nuove carriere

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI
OPERATORI DELLE OFFICINE POSTELEGRAFICHE.

Qualifica.

Capo tecnico di 1ª classe
Capo tecnico
Ufficiale tecnico di 1ª classe
Ufficiale tecnico di 2ª classe
Ufficiale tecnico di 3ª classe

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEGLI
OPERATORI DELLE OFFICINE DI POSTA PNEUMATICA URBANA.

Qualifica.

Capo officina di 1ª classe
Capo officina
Ufficiale meccanico di 1ª classe
Ufficiale meccanico di 2ª classe
Ufficiale meccanico di 3ª classe

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA AUSILIARIA
DEGLI AGENTI DI ESERCIZIO.

Qualifica.

Agente di esercizio superiore
Agente di esercizio di 1ª classe
Agente di esercizio di 2ª classe
Agente di esercizio di 3ª classe
Agente di esercizio di 4ª classe
Fattorino

Nuove carriere

DIRETTORE DELL'AZIENDA DI STATO
PER I SERVIZI TELEFONICI.

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO
DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO CONTABILE.

Segretario capo — Primo direttore capo di ufficio interurbano o equiparato
Segretario principale — Direttore capo di ufficio interurbano o equiparato
Primo Segretario — Direttore principale di ufficio interurbano o equiparato
Segretario — Capo ufficio interurbano o equiparato
Segretario aggiunto — Capo ufficio interurbano aggiunto o equiparato
Vice segretario — Vice capo ufficio interurbano o equiparato

LEGISLATURA II - 1953-58 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Carriere previste dall'allegato VII al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 362	Nuove carriere
RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DEI SERVIZI TELEFONICI.	RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DEI SERVIZI TELEFONICI.
Capoturno o equiparato	Capoturno di commutazione - Aiuto contabile principale
Assistente di commutazione o equiparato	Assistente di commutazione - Primo ufficiale telefonico - Primo aiuto contabile
Ufficiale telefonico di 1ª classe o equiparato	Ufficiale telefonico di 1ª classe - Aiuto contabile di 1ª classe
Ufficiale telefonico di 2ª classe o equiparato	Ufficiale telefonico di 2ª classe - Aiuto contabile di 2ª classe
Ufficiale telefonico di 3ª classe o equiparato	Ufficiale telefonico di 3ª classe - Aiuto contabile di 3ª classe
RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DELLE STAZIONI AMPLIFICATRICI, PONTI RADIO E OFFICINE TELEFONICHE.	RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA DEL PERSONALE SPECIALIZZATO DELLE STAZIONI AMPLIFICATRICI, PONTI RADIO E OFFICINE TELEFONICHE.
Capo centrale di 1ª classe o equiparato	Capo centrale di 1ª classe
Capo centrale o equiparato	Capo centrale - Capo tecnico
Ufficiale meccanico di 1ª classe	Operatore tecnico di 1ª classe
Ufficiale meccanico di 2ª classe	Operatore tecnico di 2ª classe
Ufficiale meccanico di 3ª classe	Operatore tecnico di 3ª classe.